



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA

CONVENZIONE PER LE ATTIVITA' DI TIROCINIO E STAGE IN FAVORE DEL MASTER DI II LIVELLO IN DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE

Tra

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa - Napoli con sede in Napoli, via Suor Orsola n. 10, Codice fiscale 80040520639, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Rettore Prof. Lucio d'Alessandro, nato a Napoli il 04.04.1951,

e

Tribunale Santa Maria Capua Vetere

con sede legale in S. MARIA e.v., (CE) cap 81055 c.f. 80022750622, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Presidente GABRIELLA MARIA CASELLA, nato/a a CASERTA il 26/09/1959 Oggetto Sociale - Codice Ateco

84.23.00

Premesso

Che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l'Università promuove il tirocinio formativo quale misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici e privati. L'Università può attivare tirocini formativi e di orientamento e stage in impresa a beneficio di studenti universitari, compresi i neo-laureati, dottorandi, tirocini di inserimento/reinserimento (finalizzati alla collocazione/ricollocazione di soggetti in età da lavoro), tirocini in favore di disabili, di persone svantaggiate, nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;

Che al fine di formare un esperto sulle tematiche afferenti al diritto di famiglia e minorile, il Senato Accademico ha emanato in data 24 giugno 2014 la delibera n. in cui approvava lo svolgimento di un percorso formativo post lauream avente ad oggetto le materie sopra indicate (Master di II livello in Diritto di famiglia e delle successioni a causa di morte)

Si conviene e si stipula per quanto segue:

Art. 1

- 1) Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti e/o laureati per le tipologie di tirocinio/stage contemplate dalla legge 196/97 e successivo decreto attuativo D.M. 142/98.
- 2) Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli allievi iscritti al "Master di II Livello in Diritto di famiglia e delle successioni a causa di morte" direttamente connessi alla durata del master

- 3) Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli progetti formativi individuali;

Art. 2

Il soggetto ospitante dichiara di collaborare con l'Università per l'attivazione di tirocini in favore degli studenti iscritti al Master di II livello in Diritto di famiglia e delle successioni a causa di morte disciplinati dalla L. 196/97 e successivo decreto attuativo denominati tirocini formativi e di orientamento curricolari. Ai sensi dell'art. 18, co° 1, lettera d della L. 196/97, la predetta tipologia non costituisce rapporto di lavoro, essendo a titolo gratuito. La finalità del tirocinio curricolare è quella di perfezionare il processo di apprendimento e di formazione consentendo momenti di alternanza tra studio e pratica esperienziale;

1. Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio/stage, l'attività di formazione ed orientamento è verificata dal tutore responsabile delle attività didattico-organizzative designato dal soggetto promotore e dal tutore del tirocinante individuato dal soggetto ospitante;
2. Per ciascun tirocinante/stagista, inserito nell'ente ospitante in base alla presente convenzione, è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a) dati identificativi del soggetto promotore del soggetto ospitante e del tirocinante/stagista;
 - b) nominativo del tutor designato dal soggetto promotore e del tutor nominato dall'ente ospitante;
 - c) sede della struttura (stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio/stage, area professionale di riferimento (codici di classificazione CP ISTAT) e settore di attività (codici di classificazione ATECO);
 - d) obiettivi, competenze da acquisire, attività formative previste, modalità di svolgimento del tirocinio/stage;
 - e) durata del tirocinio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa e dal bando del Master (per il tirocinio curricolare D.M. 142/98
 - f) polizze assicurative a carico del soggetto promotore (contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile)

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio/stage, il tirocinante/stagista è tenuto a:

- a) svolgere le attività descritte nel progetto formativo e di orientamento;
- b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d) rispettare i regolamenti interni e le norme disciplinari in uso presso il soggetto ospitante;
- e) mantenere la necessaria riservatezza o segreto d'ufficio per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio/stage;

Art. 4

Il tutore del soggetto ospitante, oltre allo stesso datore di lavoro, può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, oppure un socio lavoratore.

Ogni tutor tecnico nominato dal soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti (nel rispetto dei limiti relativi al numero massimo dei tirocini contemporaneamente attivabili, stabiliti dall'art. 5 dal provvedimento (sostituzione dell'art. 26 del Regolamento regionale) e deve svolgere le seguenti funzioni:

- a. favorire l'inserimento del tirocinante, all'uopo coordinandone l'attività e fornendogli indicazioni tecnico-operative, costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo o altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
- b. promuovere l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri soggetti dell'organizzazione del soggetto ospitante;
- c. tenere ed aggiornare, sotto la propria responsabilità e per l'intera durata del tirocinio, la documentazione ad esso relativa, con particolare riferimento al registro delle presenze ed al diario delle attività formative, di cui non è richiesta vidimazione;
- d. attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante, rilasciando regolare certificazione su carta intestata;
- e. redigere la relazione finale o idonee schede predisposte dal soggetto promotore, relativamente all'attività svolta ed alle competenze acquisite dal tirocinante;
- f. rispettare e far rispettare il progetto di orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità) fornendo al tirocinante/stagista gli strumenti necessari allo svolgimento dello stesso.

Art. 5

Allo scopo di assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l'accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza presso il soggetto ospitante. Tali limitazioni non si applicano ai tirocini attivati in favore di disabili, di persone svantaggiate .

Art. 6

1. Il Soggetto promotore assicura i tirocinanti/stagisti contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli art. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Il mancato assolvimento degli obblighi informativi comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori e preclude al soggetto ospitante l'attivazione di nuove convenzioni di tirocinio di formazione.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio/stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, secondo le modalità ed entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento agli estremi della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore medesimo.

Art. 7

1. La realizzazione del tirocinio/stage curriculare non comporta per il Soggetto Promotore e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dall'Azienda.

Art. 8

La disciplina contenuta nella presente convenzione si riferisce ai tirocini svolti in una sede del soggetto ospitante sita nel territorio della Regione Campania, qualsiasi sia il carattere locale o multilocalizzato del soggetto proponente/ospitante o il territorio di residenza/provenienza del tirocinante che potrà essere anche cittadino non appartenente all'Unione Europea se regolarmente soggiornante sul territorio nazionale.

In caso di tirocini attivati al di fuori del territorio della Regione Campania, si applica la disciplina normativa della regione o del paese estero in cui è ubicata la sede di svolgimento del tirocinio.

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata annuale e viene tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti entro tre mesi da ogni scadenza annuale..

Art. 10

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare alla L.R. N. 14/2009 e Regolamento regionale attuativo n. 9/2010 e ss.mm.ii, all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, nel rispetto del relativo decreto attuativo D.M. 142/1998, delle "Linee guida in materia di tirocini" approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013.

DICHIARAZIONE

Reso edotto delle conseguenze penali connesse a dichiarazioni mendaci e consapevole che, nelle ipotesi che seguono, non è consentita la stipula di convenzioni per tirocinio di formazione e orientamento, il soggetto ospitante, ad ogni effetto di legge, dichiara che negli ultimi dodici mesi non ha proceduto a licenziamenti di personale avente pari od analoga qualifica, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento, e di non avere in corso sospensioni o riduzioni del lavoro per qualsiasi motivo o causa di personale avente pari od analoga qualifica.

Napoli,12/02/2018

Soggetto Promotore

Il Rettore

Prof. Lucio d'Alessandro



Soggetto Ospitante

Il Presidente dell'Ente